



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **2** Del **27/03/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L' ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **14:55** presso la sede comunale, il Commissario Straordinario, **Dott. Alfonso Terribile**, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 2025, alla presenza del Sub-Commissario Dott.ssa Claudia Antonel, con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Generale Dott.ssa Elena Bello , ha assunto la presente deliberazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il comma 683 - art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che dispone: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale";

VISTO l'art. 8 del DPR n. 158 del 27 aprile 1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa i Comuni devono approvare annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

VISTO il comma 527, art. 1, della Legge 205 del 27.12.2017 con il quale viene attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA):

- alla lettera b) la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- alla lettera c) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- alla lettera f) la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- alla lettera h) l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

VISTE le determinazioni e deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA):

- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- n. 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio, dopo aver preso atto che vi sono significative differenze tra i diversi territori italiani;
- n. 57/2020 del 03/03/2020 "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- n. 493/2020 del 24/11/2020 "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i criteri di

- riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti al proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - n. 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
 - N. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", secondo cui dall'anno 2024 dovranno essere applicate alla tassa rifiuti la componente perequativa UR1a (pari a 0,10 Euro/utenza), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché la componente perequativa UR2a pari a 1,50 Euro/utenza) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; mentre la componente UR1a è stata istituita con L. 60/2022 - art. 2 - "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", la componente perequativa UR2a è invece stata prevista soltanto da Arera;
 - n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR-2)";
 - determinazione ARERA 6.11.2023 n. 1/DTAC/2023 di applicazione dello schema tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;
 - della delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 che ha definito le regole per l'aggiornamento biennale del MTR-2 annualità 2024 e 2025;

VISTA E CONSIDERATA la propria precedente delibera n. 39 del 30/04/2024 di approvazione del piano finanziario MTR-2 per il biennio 2024-2025 completo degli allegati e le tariffe della tari anno 2024;

RICHIAMATO il piano finanziario MTR-2 annualità 2025 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.39/2024 ed in particolare gli allegati A (MTR-2 2024-2025), B (relazione di accompagnamento di Gelsia Ambiente) e C (relazione di accompagnamento del Comune di Desio) che qui si intendono integralmente richiamati;

DATO ATTO CHE con atto di G.C. n. 60 del 29.03.2022 è stato individuato come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema III "livello qualitativo intermedio";

VISTO E CONSIDERATO:

- che con riferimento alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, prevede:
- al comma 651 che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al comma 653 che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- al comma 654 che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al comma 658 che "Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche";
- al comma 660 che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

•

VISTO E CONSIDERATO il DPCM n. 24 del 21.01.2025 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13.03.2025 avente per oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizione economico sociali disagiate", ed il rinvio ad ARERA, previsto dall'art. 1 comma 2 dello stesso DPCM, la definizione delle modalità applicative con propri provvedimenti entro quattro mesi dalla entrata in vigore del DPCM;

CONSIDERATO l'art. 3 comma 5-quienquies del D.L. 228/2021 con il quale si prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i relativi regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'allegato "A" relativo all'articolazione tariffaria della Tari 2025 e alla determinazione delle tariffe;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 24.06.2021, come rettificato con delibera C.C. n. 18 del 03.04.2023;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, con la quale sono state apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 cosiddetto "Testo Unico dell'Ambiente";

VISTO altresì il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Decreto 20.07.2021 del MEF, col quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, che in particolare prevede l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del decreto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative al solo anno 2025, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A il Decreto 20.07.2021 del MEF, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nel rispetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Alfonso Terribile

IL Segretario Generale
Dott.ssa Elena Bello

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI DESIO

**ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2025 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Approvato con atto Commissario straordinario n. 2 del 27.03.2025

SOMMARIO

➤	Premessa	3
➤	Classificazione utenze domestiche e non domestiche	3
➤	Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra le UD utenze domestiche e le UND utenze non domestiche	4
➤	Determinazione della tariffa	6
➤	Determinazione della tariffa utenze domestiche	8
➤	Determinazione della tariffa utenze non domestiche	9
➤	Tributo provinciale TEFA	9
➤	Agevolazioni e riduzioni da applicare	9
➤	Le componenti perequative	10
➤	Definizione finale delle tariffe	10

Premessa

La tariffa TARI 2025, come di seguito articolata, ha come presupposto il metodo di determinazione dei costi c.d. MTR-2, definito da ARERA l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, cui spetta la regolazione del servizio integrato dei rifiuti (cosa che già fa per i settori del gas, energia elettrica e acqua); ARERA ha avuto il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, con anche l'incarico di definire nuove metodologie di determinazioni di costi e tariffe. La delibera 363/2021, sostitutiva della precedente delibera 443/2019, ha disciplinato il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per la definizione dei costi; successivamente con la delibera 3.08.2023 n.389 ARERA ha disciplinato l'aggiornamento biennale 2024-2025. L'aggiornamento biennale deliberato da ARERA, principalmente si riferisce a:

- Costi 2022 aggiornati dell'inflazione +4,5% del 2023 e + 8,8% 2024, e 0% nel 2025;
- Aggiornamento del parametro di inflazione programmata al 2,7% rispetto al 1,70%
- Introduzione, nel calcolo del limite di crescita, del coefficiente CRI fino al 7% per tener conto dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi;
- Introduzione del parametro H per la valutazione dell'efficacia della raccolta differenziata.

In attesa che ARERA disciplini anche i criteri per la determinazione delle tariffe, resta ancora vigente il DPR 158/1999 per la parte relativa all'articolazione della tariffa fra utenze domestiche e non domestiche.

Il piano finanziario MTR-2 per l'anno 2025 per il periodo regolatorio 2024-2025, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 30.04.2024 comprensivo delle relazioni di accompagnamento di Gelsia Ambiente e del Comune di Desio, essendo quelle il punto di partenza dell'articolazione tariffaria; infatti l'MTR-2 si conclude con un valore massimo di entrate tariffarie totali dato dalla sommatoria fra entrate per il finanziamento di costi fissi e entrate per il finanziamento di costi variabili, in formula:

$$\Sigma T(2025) = \Sigma TF(2025) + \Sigma TV(2025)$$

che per l'anno 2024 significa entrate tariffarie per € 5.007.443 (nel 2024 era € 4.925.839). Tale valore di entrate tariffarie lordo deve essere ridotto dell'importo relativo alle entrate da contributo MIUR per la TARI scuole, dal recupero evasione, dai proventi delle sanzioni e dal provento dell'ecotassa regionale sulle discariche ex art. 50 c.1ter L.R.10/2003, quindi a valle devono essere dedotti dai costi variabili i seguenti importi:

contributo MIUR per TARI scuole 2023	40.678
riscossioni recupero evasione 2023	196.926
sanzioni riscosse 2023	1.928
ecotassa 2023	40.357
totale	279.889

per un importo netto da entrata tariffaria di € 4.727.554. Inoltre deve essere integrato del costo delle agevolazioni proprie previste per legge, quali ad es. quelle relative alle utenze non domestiche UND relative all'avvio al riciclo ex art. 1 comma 649 L.147/2013.

Classificazione utenze domestiche e non domestiche

Complessivamente dal database dell'archivio della tassa rifiuti risultano le seguenti utenze, suddivise fra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND):

UTENZE	NUMERO	MQ assestabili a tributo
UD	18.813	1.920.086
UND	1.949	769.437
totali	20.762	2.689.523

Dalle utenze non domestiche sono stati tolti gli ambulanti dei mercati cittadini in quanto dal 2021 non sono più soggetti alla TARI, perché è stata inglobata nel canone mercatale ai sensi del comma 838 art.1 L.160/2019.

Per le utenze domestiche è stata prevista anche la suddivisione per numero occupanti, come da tabella seguente:

n. componenti	n.nuclei
1	5.944
2	5.594
3	4.017
4	2.463
5	546
6+	249
totale	18.813

Nel totale dei nuclei con n. 3 componenti sono ricompresi anche n. 494 immobili c.d. a disposizione, relativi ad immobili non abitati da nuclei familiari, ma lasciati a disposizione con utenze e arredo, quindi soggetti a tassazione. Per queste utenze domestiche tenute a disposizione è stata prevista la finzione giuridica di n. 3 occupanti salva diversa indicazione in sede di dichiarazione, come previsto nel Regolamento per la disciplina della TARI.

Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche UD e UND

La definizione dei costi complessivi per l'anno 2025 sono quelli definiti con il piano finanziario il c.d. MTR-2, per il periodo 2024-2025, i dati relativi all'annualità 2025 sono relativi ai dati di pre consuntivo 2023.

Dai costi variabili sono state detratte ai sensi del comma 1.4 della determina ARERA n.2/DRIF/2020 le voci di entrata citate in premessa per un valore complessivo di € 279.889. Ai costi variabili sono stati aggiunti i costi delle agevolazioni previste dall' art. 1 comma 649 L.147/2013 previsti per € 176.252, relative agli sconti sulla tariffa variabile per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali (come da art. 21 del regolamento TARI).

Di seguito si riporta il riepilogo:

costi fissi	2.374.280
costi variabili	2.353.274
totale	4.727.554
incremento costi agevolazioni UND	176.252
totale complessivo	4.903.806

Come previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR 158/99, l'insieme dei costi devono essere suddivisi secondo *criteri razionali* fra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche¹.

Le utenze domestiche UD sono le abitazioni familiari e le utenze non domestiche UND sono tutte le restanti utenze.

¹ Art.1 comma 658 L.147/2013

Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all'attività svolta in 30 tipologie². A far data dal 1.02.2018 l'ente, attraverso Gelsia Ambiente ha dotato tutte le utenze domestiche e non domestiche di sacchi blu e/o cassoni con RFID, per il conferimento dell'indifferenziato, quindi è stato possibile misurare i sacchi blu conferiti in sede di raccolta e misurare gli svuotamenti dei cassoni.

Si è deciso pertanto di procedere dal 2020 alla ripartizione dei costi sulla base della quantità dei conferimenti di sacchi blu e svuotamento cassoni avvenuto da gennaio a dicembre. Per l'anno 2025 è stato utilizzato il dato dei conferimenti di sacchetti e cassoni dell'anno 2023 in quanto i costi dell'MTR-2 2025 sono riferiti all'anno 2023.

La misurazione per questo periodo temporale è stata:

TIPO	NUMERO CONFERIMENTI anno 2023
SACCHETTI CONFERITI UTENZE DOMESTICHE	255.102
SACCHETTI CONFERITI UTENZE NON DOMESTICHE	75.041
SVUOTAMENTI CONTENITORI UTENZE DOMESTICHE	123
SVUOTAMENTI CONTENITORI UTENZE NON DOMESTICHE	8.172

Quindi dal numero dei sacchi blu e dei cassoni svuotati si è ricavata la capacità totale espressa in litri sia per le UD che per le UND, così determinata:

UD	NUMERO CONFERIMENTI	capacità lt	totale litri
SACCHETTI CONFERITI UD	255.102	110	28.061.220
SVUOTAMENTI CONTENITORI UD	123	1100	135.300
		totale	28.196.520

UND	NUMERO CONFERIMENTI	capacità lt	totale litri
SACCHETTI CONFERITI UND	75.041	110	8.254.510
SVUOTAMENTI CONTENITORI UND	8.172	1100	8.989.200
		totale	17.243.710

Conseguentemente la ripartizione dei costi fra le due tipologie di utenze è calcolata in percentuale sul totale dei litri conferiti:

	litri	%
UD	28.196.520	62,05%
UND	17.243.710	37,95%
totale litri	45.440.230	100,00%

Pertanto il 62,05% (era 60,37% nel 2022) dei rifiuti è ragionevolmente attribuibile alle utenze domestiche e il 37,95% (era 39,63% nel 2022) alle utenze non domestiche.

A questo punto occorre fare la ripartizione tecnica dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze in proporzione appunto ai litri conferiti, tenendo conto prioritariamente di quanto previsto dall'art.1 comma 658 della L.147/13, ossia che alle utenze domestiche va assicurata una riduzione per la raccolta differenziata a queste attribuibile.

In definitiva si ha il seguente schema di attribuzione dei costi:

² Vedasi allegato 1 tab. 1a e 3a DPR 158/99.

costi fissi CF	$CFd=CF*QTd/QT$	$CFnd=CF*QTnd/QT$
costi variabili CV	$CVd=CV*QTd/QT-Rd$	$CVnd=CV*QTnd/QT$

dove **Rd** è il valore finanziario della riduzione riconosciuta alle utenze domestiche. Per l'anno 2025 si è ritenuto di non valorizzare il coefficiente RD, stante l'applicazione massima del coefficiente di sharing nella misura dello 0,60% del riconoscimento agli utenti dei proventi CONAI e altri proventi previsto nell' MTR-2,(AR e ARsc).

In definitiva la ripartizione dei costi fra UD e UND è la seguente:

	UD	UND	totale
costi fissi CF	1.473.241	901.039	2.374.280
costi variabili CV	1.460.207	1.069.319	2.529.526
			4.903.806

Determinazione della tariffa

L'importo da addebitare ad ogni singolo utente è dato dalla somma delle due componenti (c.d. tariffa binomia):

1. una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio che finanzia i costi fissi
2. una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti che finanzia i costi variabili.

La determinazione delle tariffe si fonda sui coefficienti individuati dal DPR 158/99 e precisamente:

- **Ka** per la parte fissa delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare
- **Kb** per la parte variabile delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
- **Kc** per la parte fissa delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente potenziale di produzione (parametri di rapporto fra le varie categorie)
- **Kd** per la parte variabile delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente di produzione kg/mq annuo.

Per i coefficienti Kb, Kc e Kd vi è un range fra un minimo e un massimo. Per i Kb delle utenze domestiche sono stati scelti i valori minimi, mentre per i Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati scelti i valori massimi, ad eccezione delle categorie 20 (attività industriali con capannoni di produzione) e 21 (attività artigianale di produzione beni specifici) per i quali sono stati utilizzati Kc leggermente inferiori rispetto al valore massimo, in quanto si è tenuto conto della minore produzione di rifiuti rispetto alla, di norma, maggiore estensione delle superfici.

La previsione normativa di limiti minimi e massimi consente una discrezionalità amministrativa nella libera scelta dei coefficienti senza necessità di motivazione.

I coefficienti **Kb** utilizzati per le utenze domestiche sono:

n. componenti del nucleo familiare	Kb scelto	kb min	Kb max	Kb medio
1	0,60	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,40	1,80	1,60
3	1,80	1,80	2,30	2,00

4	2,20	2,20	3,00	2,60
5	2,90	2,90	3,60	3,20
6 o più	3,40	3,40	4,10	3,70

I coefficienti **Kc** utilizzati per le utenze non domestiche sono:

cat. Ministero	attività Ministero	Kc utilizzato	kc min	kc max
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	0,40	0,67
2	cinematografi e teatri	0,43	0,30	0,43
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,51	0,60
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,76	0,88
5	stabilimenti balneari	-	-	-
6	esposizioni, autosaloni	0,51	0,34	0,51
7	alberghi con ristorante	1,64	1,20	1,64
8	alberghi senza ristorante	1,08	0,95	1,08
9	case di cura e riposo	1,25	1,00	1,25
10	ospedali	1,29	1,07	1,29
11	uffici, agenzie	1,52	1,07	1,52
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	0,55	0,61
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	0,99	1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,11	1,80
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,60	0,83
16	banchi di mercato beni durevoli	1,78	1,09	1,78
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	1,09	1,48
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	0,82	1,03
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,09	1,41
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,80	0,38	0,92
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,05	0,55	1,09
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63	5,57	9,63
23	mense, birrerie, amburgherie	7,63	4,85	7,63
24	bar, caffè, pasticceria	6,29	3,96	6,29
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	2,02	2,76
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,54	2,61
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	7,17	11,29
28	ipermercati di generi misti	2,74	1,56	2,74
29	banchi di mercato genere alimentari	6,92	3,50	6,92
30	discoteche, night club	1,91	1,04	1,91

I coefficienti **Kd** utilizzati per le utenze non domestiche sono:

cat. Ministero	Attività Ministero	Kd	Kd min	Kd max
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50	3,28	5,50
2	cinematografi e teatri	3,50	2,50	3,50
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	4,20	4,90
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	6,25	7,21
5	stabilimenti balneari	-	-	-
6	esposizioni, autosaloni	4,22	2,82	4,22

7	alberghi con ristorante	13,45	9,85	13,45
8	alberghi senza ristorante	8,88	7,76	8,88
9	case di cura e riposo	10,22	8,20	10,22
10	ospedali	10,55	8,81	10,55
11	uffici, agenzie	12,45	8,78	12,45
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	5,03	4,50	5,03
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55	8,15	11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	9,08	14,78
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	4,92	6,81
16	banchi di mercato beni durevoli	14,58	8,90	14,58
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	8,95	12,12
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	6,76	8,48
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	8,95	11,55
20	attività industriali con capannoni di produzione	7,53	3,13	7,53
21	attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	4,50	8,91
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	45,67	78,97
23	mense, birrerie, amburgherie	62,55	39,78	62,55
24	bar, caffè, pasticceria	51,55	32,44	51,55
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	16,55	22,67
26	plurilicenze alimentari e/o miste	21,40	12,60	21,40
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	58,76	92,56
28	ipermercati di generi misti	22,45	12,82	22,45
29	banchi di mercato genere alimentari	56,78	28,70	56,79
30	discoteche, night club	15,68	8,56	15,68

Determinazione della tariffa utenze domestiche

La Tariffa unitaria delle Utenze Domestiche è determinata dalla somma della *quota fissa* e della *quota variabile* della tariffa stessa.

La quota fissa, espressa in €/mq, deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata in funzione del numero dei componenti, secondo la seguente formula:

$$Fd = Quf * Ka(n)$$

dove:

Fd = tariffa unitaria quota fissa

Quf = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente *Ka(n)*

Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nella tabella 1a allegata al DPR 158/99.

La quota variabile, espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, quindi non influenzata dalla superficie imponibile, è determinata secondo la seguente formula:

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd = tariffa variabile

Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente *Kb(n)*

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori minimi sono fissati nella tabella 2 allegata al DPR 158/99

Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

Determinazione della tariffa utenze non domestiche

La Tariffa unitaria delle Utenze non Domestiche è determinata dalla somma della *quota fissa* e della *quota variabile* della tariffa stessa.

La quota fissa, espressa in €/mq, deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata in funzione della tipologia di attività svolta (30 categorie individuate dal DPR 158/99), secondo la seguente formula:

$$Fnd = Qapf * Kc(ap)$$

dove:

Fnd = tariffa unitaria quota fissa

Qapf = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc (ap)

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori minimi e massimi sono fissati nella tabella 3a allegata al DPR 158/99.

La quota variabile, espressa in €/mq deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata anche questa in relazione alla tipologia di attività svolta (30 categorie individuate dal DPR 158/99), secondo la seguente formula:

$$TVnd = Cu * Kd(ap)$$

dove:

TVnd = tariffa unitaria quota variabile

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/mq, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta dalla tipologia di attività, i cui valori minimi e massimi sono fissati nella tabella 4a allegata al DPR 158/99.

Tributo provinciale TEFA

Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale TEFA pari al 5% della sommatoria quota fissa e quota variabile.

Agevolazioni e riduzioni da applicare

Per le utenze domestiche sono confermate le seguenti agevolazioni:

- per i nuclei familiari con componenti al 1 gennaio uguali o maggiori di n.5 sono confermate le agevolazioni del 15% sulla quota variabile e sulla quota fissa di cui all'art. 24, 1° comma del vigente regolamento TARI
- le agevolazioni del 30% sulla quota variabile e sulla quota fissa per i volontari civici iscritti all'Albo dei volontari, nella sezione volontari del verde di cui all'art. 24, 5° comma del vigente regolamento TARI
- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale non superiore a 183 gg riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1° comma del vigente regolamento TARI
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero è ridotta di due terzi l'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diversa dall'Italia
- per i fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1° comma del vigente regolamento TARI.

Per le utenze non domestiche sono confermate le seguenti agevolazioni:

- per l'avvio al riciclo dei rifiuti ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TARI
- per gli esercizi commerciali no slot riduzione del 60% della quota fissa ai sensi dell'art. 23, 2° comma del vigente regolamento TARI
- per le imprese di produzione e distribuzione alimenti che riducono lo spreco alimentare ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento TARI.

Per l'anno di imposta 2025 n.3 utenze non domestiche hanno chiesto la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti ai sensi dell'art.238 comma 10 della L.152/2006 e art. 22 del vigente regolamento TARI, pertanto sono esclusi dal pagamento della quota variabile della tassa, per una perdita di gettito complessiva di € 29.268.

Componenti perequative UR1 e UR2

Dal 1 gennaio 2024 i Comuni, gestori delle attività di gestione delle tariffe, devono aggiungere alle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza, come maggiorazione alla tassa dovuta così come previsto dalla delibera ARERA n.386/2023, le cosiddette componenti UR1 e UR2.

Tali componenti aggiuntive sono confermate anche per l'anno 2025.

La componente UR1 è destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti pescati nel mare e nelle acque interne ed è pari a 0,10 €/utenza. Tale componente è stata istituita con l'art.2 L.60/2022 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare".

La componente UR2 è destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi ed è pari a 1,5 €/utenza. Tale componente non è stata prevista da nessuna norma di legge ma è stata deliberata da ARERA.

Per tali componenti occorre dare separata evidenza nel riepilogo delle bollette e devono essere riversati dal Comune alla CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

Definizione finale delle tariffe

Si riporta, nella pagina seguente, le tabelle di dettaglio tariffe suddivise nelle categorie di utenza domestica e nelle 30 categorie di utenza non domestica previste dal D.P.R. 158/99.

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	Quota fissa Euro/mq.	Quota variabile per nucleo Euro/anno
1	0,63	33,09
2	0,74	77,21
3	0,83	99,27
4	0,90	121,33
5	0,97	159,93
6 o più	1,03	187,51

UTENZE NON DOMESTICHE			
Cat. Ministero	CATEGORIE	Quota fissa Euro/mq	Quota variabile Euro/mq
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,73	0,85
2	cinematografi e teatri	0,47	0,54
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	0,76
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,96	1,12
5	stabilimenti balneari	-	-
6	esposizioni, autosaloni	0,56	0,65
7	alberghi con ristorante	1,80	2,08
8	alberghi senza ristorante	1,18	1,37
9	case di cura e riposo	1,37	1,58
10	ospedali	1,41	1,63
11	uffici, agenzie	1,66	1,93
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	0,67	0,78
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,54	1,79
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,97	2,29
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	1,05
16	banchi di mercato beni durevoli	1,95	2,26
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,62	1,88
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,13	1,31
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,54	1,79
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,88	1,17
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,15	1,38
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,55	12,22
23	mense, birrerie, amburgherie	8,36	9,68
24	bar, caffè, pasticceria	6,89	7,98
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,02	3,51
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,86	3,31
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,36	14,33
28	ipermercati di generi misti	3,00	3,47
29	banchi di mercato genere alimentari	7,58	8,79
30	discoteche, night club	2,09	2,43